



Disciplinare per la Rappresentanza Studentesca

Articolo 1
Oggetto e finalità

Con lo scopo di rafforzare e consolidare i rapporti interpersonali e favorire un luogo di confronto e di ascolto, all'interno di ciascuna residenza universitaria è prevista la costituzione di una Commissione Studentesca, eletta ogni anno dall'assemblea degli studenti assegnatari.

Le Commissioni Studentesche sono composte da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti.

Articolo 2
Assemblea – Composizione e prima convocazione

L'Assemblea è costituita da tutti gli assegnatari della residenza universitaria. All'inizio di ogni periodo di assegnazione, di norma entro il mese di dicembre, il Servizio Residenze procede alla convocazione della Prima Assemblea in ciascuna residenza.

La data, l'ora ed il luogo della convocazione saranno diffusi mediante avvisi da apporre negli spazi dedicati alla comunicazione in ciascuna residenza, compreso il sito aziendale.

La Prima Assemblea è validamente costituita se partecipano almeno il 40% degli assegnatari.

In assenza di tale quorum l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione, convocata sempre dal Servizio Residenze; in questa circostanza l'Assemblea si costituisce validamente a prescindere dal numero dei partecipanti.

Articolo 3
Prima Assemblea – Compiti

La Prima Assemblea degli studenti deve stabilire:

- a) il numero di componenti della Commissione studentesca
- b) la modalità di presentazione delle candidature
- c) la data delle elezioni e il numero di giorni stabiliti per le operazioni di voto
- d) il numero preferenze da esprimere
- e) la nomina della Commissione Elettorale
- f) il quorum di partecipazione all'Assemblea di cui all'art. 4

Art. 4
Convocazione e Validità Assemblea

Le Assemblee successive alla prima sono convocate dalla commissione e saranno validamente costituite in base al quorum stabilito dalla prima assemblea (vd. Art. 3 lett.f); in assenza di tale quorum l'assemblea si riunirà validamente in seconda convocazione a prescindere dal numero dei partecipanti.

Art.5
Assemblea – Compiti

L'Assemblea degli studenti:

- a) Propone iniziative da sviluppare all'interno della residenza universitaria a carattere culturale, informativo e orientativo. Propone inoltre iniziative riguardanti la residenza e più in generale riguardanti tematiche di interesse studentesco.
- b) Formula i pareri richiesti dal Servizio Residenze ai sensi del Regolamento.
- c) Formula proposte tese a migliorare la permanenza degli alloggiati all'interno delle residenze universitarie; attraverso la Commissione, segnala e sollecita l'Azienda su questioni e problematiche riguardanti la Residenza.

d) Formula proposte al fine di supportare il Consiglio Territoriale degli Studenti nel monitoraggio della qualità del Servizio Residenze.

Articolo 6 Presentazione candidature e modalità di voto

Gli studenti interessati potranno presentare la candidatura per la commissione di rappresentanza entro i 7 giorni precedenti le elezioni al Servizio Residenze. La pubblicizzazione dei candidati sarà curata dal servizio residenze.

Il diritto di voto attivo e passivo è garantito a tutti gli studenti assegnatari di posto alloggio nella residenza in cui si svolgono le elezioni.

La perdita di questo requisito comporta la decadenza dal diritto di voto e/o dall'incarico.

La decadenza è disposta dal Servizio Residenze e comunicata alla commissione di rappresentanza della Residenza interessata.

Articolo 7 Commissioni elettorali

La Commissione elettorale segue lo svolgimento delle elezioni insieme al personale del servizio residenze, ne attesta la regolarità e la correttezza della procedura.

I componenti della Commissione elettorale non possono candidarsi per la Commissione di rappresentanza.

Non possono far parte delle commissioni elettorali i componenti del Consiglio Territoriale degli Studenti.

Le commissioni elettorali, alla chiusura dei seggi, procedono allo scrutinio.

Lo scrutinio è pubblico e viene confermato da un verbale redatto dalla stessa commissione.

La commissione elettorale a conclusione dello scrutinio, proclama eletti nella Commissione Studentesca, gli studenti che avranno riportato più voti.

Articolo 8 Sistema elettorale

Ad ogni studente residente, la commissione elettorale consegna una scheda, vidimata dal Servizio Residenze. La scheda dovrà contenere, prestampati, i nomi dei candidati alla rappresentanza.

Lo studente vota barrando la casella apposta al fianco del nome dello/la studente/ssa o degli studenti di propria preferenza.

Sono esprimibili:

- a) 1 preferenza in caso di un numero di candidati pari o inferiore a 3;
- b) 2 preferenze in caso di un numero di candidati compreso fra 4 e 6;
- c) 3 preferenze in caso di un numero di candidati pari o superiore a 7.

Articolo 9 Compiti della Commissione studentesca

La Commissione studentesca ha il ruolo di coordinare i lavori dell'Assemblea e di riportare quanto emerso ai soggetti interessati, svolgendo una funzione di raccordo con il Servizio Residenze, il Consiglio Territoriale Studentesco e le Commissioni delle altre residenze, in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) Convoca l'Assemblea degli studenti alloggiati, di norma una volta al mese.
- b) Promuove, di concerto con l'Assemblea, iniziative da sviluppare all'interno della residenza universitaria a carattere culturale, informativo e orientativo;

- c) Interagisce con il Servizio Residenze per suggerire proposte tese a migliorare la permanenza degli alloggiati all'interno delle residenze universitarie, in base a quanto emerso in Assemblea;
- d) Interagisce con il Consiglio Territoriale Studentesco al fine di supportare tale organo nel monitoraggio della qualità del Servizio Residenze, tenendo conto di quanto emerso in Assemblea.
- e) Produce documenti specifici e interrogazioni anche scritte per segnalare, sollecitare l'Azienda su questioni e problematiche riguardanti la Residenza, se possibile tenendo conto di quanto emerso in Assemblea.
- f) Riporta il parere espresso dall'Assemblea secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Residenze.
- g) ha diritto di accesso, ai sensi delle normative vigenti, ai documenti necessari per lo svolgimento della propria attività.
- h) Individua un Portavoce della Commissione.
- i) Ciascun membro della commissione, su questioni di interesse generale, può proporre una riunione congiunta delle Commissioni Studentesche e il Consiglio Territoriale degli Studenti.

Allo scopo di informare gli studenti dei temi discussi e allo scopo di sollecitare un costante confronto con l'Azienda, con le rappresentanze elette negli organismi studenteschi ufficiali, di ogni assemblea dovrà essere redatto regolare verbale da trasmettere per conoscenza al Responsabile del Servizio Residenze e al Consiglio Territoriale degli Studenti.

Nel caso in cui il 50% della commissione decada si procede a nuove elezioni entro un mese. Nel caso di Commissione composta da tre membri questa decade se resta in carica un solo componente.

Articolo 10

Durata e funzionamento della commissione di rappresentanza

La commissione studentesca dura in carica per un intero anno a partire dalla proclamazione.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, sempre in seduta pubblica e comunque ogni qualvolta che ne fanno richiesta 1/3 degli studenti assegnatari o la metà dei componenti la Commissione; la Commissione redige l'ordine del giorno ed il verbale di ogni riunione.

Il verbale è trasmesso al Responsabile del servizio Residenze e al Presidente del Consiglio Territoriale degli Studenti.

Per facilitare la relazione con il DSU, la commissione può indicare uno o più Referenti.

Art. 11

Attività Supporto

Nell'espletamento delle proprie funzioni, alle Commissioni di rappresentanza è garantito il supporto del Servizio Residenze e degli altri Uffici aziendali. Alle riunioni delle Commissioni potranno essere invitati a partecipare i responsabili dei vari servizi aziendali in relazione alle questioni in discussione.

Articolo 12

Reclami e segnalazioni

1. Ogni componente delle Commissioni di rappresentanza che intende contestare una procedura, o una decisione può sottoporre un reclamo compilando il modulo presente sul sito aziendale al seguente link: <http://www.dsu.toscana.it/it/qualita/index.html>,

oppure inviando una mail al Coordinatore del servizio residenze della sede di interesse e per conoscenza al CTS.

2. Ogni reclamo prevede un'istruttoria da concludersi entro 5 giorni con risposta scritta da parte del Dirigente Area Residenze (o Coordinatore del Servizio Residenze).

Art. 13
Norma transitoria

Per l'anno accademico in corso le commissioni studentesche sono elette entro il mese di gennaio 2015.